

[Assicurativo.it](http://Assicurativo.it)

## Decreto 24 maggio 2001, n. 274

di Spataro

*Criteria per il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi.*

del su [Assicurativo.it](http://Assicurativo.it), oggi e' il 03.07.2024

Decreto 24 maggio 2001, n. 274 Criteri per il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi. Il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti; Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare l'articolo 2, comma 3, che prevede il cofinanziamento da parte del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti di programmi di informazione e orientamento promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, rivolti agli utenti di servizi assicurativi; Visto il medesimo articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57 citata, che prevede che con decreto del Ministro dell'Industria sono stabiliti modalit  e criteri del predetto cofinanziamento; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 3, sulla disciplina dell'attivit  di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Sentito il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, istituito dall'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281 ; Udito il parere n. 114/2001 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2001; Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri rilasciato con nota n. 31890/4.13.130 del 22 maggio 2001, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; ADOTTA Il seguente regolamento: Art.1 Soggetti beneficiari 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, per la realizzazione di programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi, con particolare riferimento alle procedure di assicurazione obbligatoria della responsabilit  civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, possono chiedere il cofinanziamento da parte del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, di seguito denominato CNCU. Art. 2 Procedure 1. Il CNCU indica annualmente, a valere sulle disponibilit  finanziarie assegnategli dall'articolo 7 della legge 30 luglio 1998, n. 281, la somma da destinare al cofinanziamento dei suddetti programmi, determina la percentuale di contributo nonch  l'importo massimo erogabile per ciascun programma. 2. Il Ministero delle Attivit  Produttive emana le direttive relative alle modalit  di presentazione dei programmi, alle procedure per la valutazione e la scelta degli stessi e ai criteri di erogazione del contributo. 3. Il CNCU presenta con cadenza annuale una relazione alla Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del Ministero delle Attivit  Produttive sui cofinanziamenti erogati nonch  sui monitoraggi compiuti con riferimento al raggiungimento degli scopi previsti 2 Art. 3 Criteri di valutazione 1. I programmi sono ammessi al cofinanziamento in base ai seguenti criteri di valutazione: a) miglioramento della conoscenza delle offerte delle compagnie assicurative ai fini dell'orientamento da parte dell'utente su tipologie, tariffe, benefici, clausole dei contratti assicurativi; b) rilevanza e attitudine a produrre effetti durevoli; c) rilevanza territoriale del programma; d) utilizzo di mezzi di comunicazione, anche con la creazione o l'adeguamento di siti informativi telematici; e) costo del programma in rapporto agli obiettivi perseguiti; f) sviluppo della cooperazione tra associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti per una informazione coordinata. Art. 4 Commissione di valutazione dei programmi 1. Il Ministero delle Attivit  Produttive nomina una Commissione, composta da cinque funzionari di cui almeno tre dirigenti, con il compito di valutare, secondo le modalit  stabilite dalla direttiva di cui all'articolo 2, l'idoneit  dei singoli programmi di cofinanziamento e di redigere l'elenco dei programmi ammissibili, ai fini dell'erogazione del contributo da parte del CNCU. 2. Qualora le disponibilit  f

- G.U.

Hai letto: [Decreto 24 maggio 2001, n. 274](#)

Approfondimenti: [Legge](#) > [Finanziamenti](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Assicurativo.it](#)

